

**MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC IN  
RELAZIONE ALLA IMPOSTA MUNICIPALE UNICA**

**Articolo 9 “QUOTA RISERVATA ALLO STATO:**

*La Legge n. 228 del 2012 ("Legge di Stabilità") stabilisce che è riservato allo Stato solo il gettito dell'imposta municipale propria (IMU), derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del Decreto Legge 201/2011.*

*Di conseguenza:*

*per gli immobili classificati nel gruppo catastale D:*

- *la quota d'imposta calcolata allo 0,76% deve essere versata allo Stato;*
- *la differenza con l'aliquota deliberata dal Comune spetta al Comune medesimo;*

*per gli immobili diversi da quelli in categoria D:*

- *l'intero ammontare dell'imposta dovuta deve essere versato al Comune.*

*La quota d'imposta dovuta allo Stato si versa contestualmente alla quota d'imposta dovuta al Comune utilizzando gli appositi codici tributo, istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 33/E del 21 maggio 2013:*

**articolo 11 RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI:**

[...]

*7. nel caso di seconda abitazione concessa a titolo di comodato d'uso ai sensi dell'art 1803 cc a parenti in linea retta fino al primo grado, (genitori e figli), questa è soggetta alla applicazione del tributo stabilito per la prima casa, secondo le disposizioni e le aliquote valide nell'anno di riferimento. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione sarà applicata ad una sola unità immobiliare.*

*Per l'ottenimento di tale agevolazione è obbligatoria la dichiarazione da presentarsi all'Ufficio Tributi entro il 31 Dicembre dell'anno per il quale si intende avvalersi di detta agevolazione.*

*La suddetta dichiarazione vale anche per gli anni successivi. Il contribuente deve comunque comunicare all'ufficio tributi, entro 30 giorni, il venire meno dei requisiti dichiarati.*

*8. Immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero:*

*All'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: "l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti" fino a: "non risulti locata" sono soppresse e dopo l'ottavo periodo é inserito il seguente: "A partire dall'anno 2015 é considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".*